



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Servizi al Personale Docente
Sezione Ricerca e Dottorati

Prot. 6113
Trieste, 15/3/2011

R. 22

Titolo VII Classe 15

- Ai Direttori dei Dipartimenti
- Ai Coordinatori dei Centri Interdipartimentali
- Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti

LORO SEDI

Oggetto: Artt. 18 e 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Si informano le SS.LL. che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, ha introdotto, tra l’altro, una nuova disciplina in materia di partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università (art. 18, commi 5 e 6) e di conferimento di assegni per collaborazione all’attività di ricerca (art. 22).

In relazione alle problematiche sollevate dalle predette norme e in mancanza di espresse disposizioni che disciplinino la fase transitoria, si precisa quanto segue.

Art. 18, comma 5, l. n. 240/2010

L’art. 18, comma 5, l. n. 240/10, stabilisce che “*la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:*

- a) *ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) *ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22;*
- c) *agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di specifiche attività formative;*
- d) *ai professori a contratto di cui all’articolo 23;*
- e) *al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) *ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi”.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Servizi al Personale Docente
Sezione Ricerca e Dottorati

Dalla lettera di tale norma si evince che ai **titolari di borse di studio o di ricerca** bandite dall'Ateneo non è più consentita la partecipazione alle attività di ricerca.

Tenuto conto, peraltro, che, giusta la disposizione di cui alla lett. f), la stipulazione di un'apposita **convenzione** (*) di collaborazione, tra l'Università e il terzo finanziatore della borsa di studio o di ricerca, si impone come condizione ineludibile per l'assegnazione della borsa medesima, si ritiene che, in tale sede, le parti possano stabilire che le attività relative alla selezione e alla gestione amministrativo-contabile del rapporto con il borsista possano essere affidate alla struttura universitaria di riferimento.

Del pari, non risultano ricompresi nella disposizione in parola i **contratti di ricerca** stipulati dall'Ateneo con i professori e i ricercatori che abbiano anticipato il proprio collocamento a riposo. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 240/10, la stipulazione di tali contratti è ammessa, in conformità alle determinazioni assunte dai competenti organi accademici, esclusivamente in via subordinata, rispetto a quella dei contratti per attività di insegnamento, questi ultimi consentiti anche con i soggetti "*titolari di pensione*", alle condizioni e nei limiti di cui al successivo art. 23 della medesima l. n. 240.

(*) N.B. L'Amministrazione procederà alla predisposizione di apposita modellistica (schemi di bando e convenzione).

Art. 18, comma 6, l. n. 240/2010

L'art. 18, comma 6, precisa che "*alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi*".

Tale disposizione, pertanto, riconosce la prevalenza dei **bandi di fonte esterna** che dovessero regolare i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca presso l'università in modo difforme e, in ipotesi, anche ampliativo, rispetto alla normativa nazionale.

Art. 22 l. n. 240/2010

L'art. 22, l. n. 240/2010, introduce una nuova disciplina in materia di conferimento di **assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**, che sostituisce le disposizioni dell'abrogato art. 51, comma 6, l. n. 449/97.

Le principali innovazioni rispetto al regime previgente investono i seguenti aspetti.

A) Durata dei contratti e introduzione di un nuovo limite temporale massimo.

"La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso" (art. 22, comma 3).

"La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24 [ricercatori a tempo determinato], intercorsi anche con atenei diversi (...) con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare dodici anni, anche non continuativi" (art. 22, comma 9).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Servizi al Personale Docente
Sezione Ricerca e Dottorati

Atteso che tali norme si applicano espressamente ai soli “*rapporti instaurati ai sensi del presente articolo*”, si ritiene che i predetti limiti e, in particolare, quello stabilito dal succitato comma 3, vadano riferiti esclusivamente agli assegni di ricerca banditi dopo l’entrata in vigore della l. n. 240/2010. I rinnovi degli assegni già conferiti continueranno, ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla l. n. 449/97.

B) Incompatibilità.

“La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche” (art. 22, comma 3, ultimo periodo).

C) Indennità in caso di maternità.

Durante l’astensione obbligatoria per maternità l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, “*è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca*” (art. 22, comma 6, ultimo periodo).

D) Importo minimo degli assegni di ricerca.

“L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro” (art. 22, comma 7).

In attesa della emanazione del suddetto provvedimento, successivamente all’entrata in vigore della l. n. 240/2010, gli assegni di ricerca potranno essere banditi per un importo annuale/lordo Ateneo pari almeno a quello minimo attualmente vigente (€ 19.063,00). Le integrazioni a tale importo che dovessero rendersi necessarie in seguito ai previsti adeguamenti ministeriali si intendono a carico del Dipartimento che ha chiesto l’attivazione dell’assegno di ricerca.

Distinti saluti.



Il Rettore

Prof. Francesco Peroni

5
10